

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CERINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TINA

Nella seduta del 06/12/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nel marzo 2011, con reclamo del 5.11.2015 la ricorrente chiedeva il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo, oltre interessi al tasso legale.

Insoddisfatta del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, la ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie per un importo complessivo di Euro 1.563,81, oltre interessi al tasso legale.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, eccetto il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al premio assicurativo, ha precisato quanto segue:

- l'intermediario, richiamati i fatti posti alla base del ricorso, ha confermato l'estinzione anticipata a seguito del conteggio estintivo emesso in data 29.10.2015, nonché i rimborsi riconosciuti in tale sede;



- l'attività dell'Agente/Mediatore "è chiaramente *up front* perché legata alla fase (addirittura) prodromica rispetto alla stipulazione del contratto di finanziamento". Nel contratto è chiaramente indicato che la provvigione in oggetto è correlata alla fase preparatoria del contratto;
- Il rimborso del premio assicurativo non risulta oggetto di preventivo reclamo. Nel merito, l'intermediario ha precisato che la Compagnia assicurativa ha offerto un rimborso pari a Euro 35,20.
- il criterio di calcolo applicato dalla Compagnia assicurativa è conforme alle prescrizioni dell'art.22, co. 15-quater e co. 15-quinquies della l. 221/2012.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di pagamento), a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. art. 125-sexies TUB; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (risultano, pertanto, privi di rilievo i richiami dell'intermediario resistente ad un «*indebito connotato punitivo*» della qualificazione *recurring* di tutti i costi derivante dall'opacità delle relative clausole); (3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; (4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010;

art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012). Principio su cui questo Collegio si è già ampiamente pronunciato e che in questa sede non può che essere confermato (decisione n. 6167/2014).

Ciò premesso, con riferimento alle richieste della ricorrente volte al rimborso delle commissioni e degli oneri accessori, il Collegio, considerato che l'intermediario resistente non ha applicato il criterio *pro rata temporis* sopra richiamato in sede di estinzione anticipata e rilevato, con riferimento alle commissioni bancarie e alle commissioni di intermediazione, che le medesime difettano di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *up-front*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore e che, pertanto, devono tutte qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.; ritiene che, alla stregua dei criteri suenunciati, la somma complessivamente da rimborsare alla ricorrente risulta pari a 1.413,46 (al netto dei rimborsi già ricevuti).

Per quanto attiene, invece, al rimborso del premio assicurativo, le richieste della ricorrente non possono, invece, trovare integrale accoglimento, in ragione delle previsioni negoziali specificamente previste al riguardo nel contratto di assicurazione, e richiamate dal contratto di finanziamento, in deroga al principio *pro rata temporis* invocato dalla ricorrente.

Al riguardo, il Collegio di Coordinamento ha, infatti, chiarito che *“La determinazione della correttezza del criterio di calcolo comunque individuato e chiarito ex ante in contratto implica lo sviluppo e l'elaborazione di verifiche che (come evidenziato) non possono prescindere dall'applicazione e dall'impiego di strumenti e principi di tecnica e diritto delle assicurazioni; strumenti e principi che si pongono al di là della competenza propria dell'Arbitro. E' del resto ormai consolidato tra i Collegi territoriali l'orientamento per cui se il rapporto di accessorietà che può intercorrere, come nel caso in esame, tra un contratto di assicurazione ed un contratto di finanziamento consente al Collegio una valutazione di merito, per converso la circostanza che ai fini della risoluzione della controversia sia necessario “entrare nel merito dei contenuti di una clausola contrattuale di natura assicurativa” esclude la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. tra le molte Collegio di Milano, decisioni n. 1117/2011; n. 427/2012; n. 550/2014; n. 2723/2014; Collegio di Napoli, decisione n. 7616/2015).*

Sulla base del principio così delineato e fatto già proprio da parte dei Collegi territoriali (Collegio di Napoli, decisioni n. 451/2016; n. 4920/2015; n. 6838/2015; n. 4920/2015), questo Collegio, accertata l'indicazione ex ante del criterio di calcolo alternativo a quello pro rata temporis, non può che limitarsi a verificare la corrispondenza degli importi calcolati dalle imprese assicurative a quelli dovuti secondo il medesimo criterio” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035 dell'11/11/2016).

Alla luce dei principi ora richiamati, il Collegio non può che accogliere parzialmente le richieste della ricorrente, nei limiti dell'importo determinato dall'impresa assicurativa (Euro 35,20) secondo i criteri negozialmente previsti per il rimborso pro quota del premio assicurativo (somme eventualmente da scomputare qualora effettivamente liquidate dall'impresa assicurativa).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.448,66 oltre a interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 2750 del 15 marzo 2017

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA